



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TORRE DEL GRECO

ORDINANZA N. 30/2023

Campi di mitilicoltura Circondario Marittimo di Torre del Greco

Il Capo del Circondario Marittimo di Torre del Greco,

- VISTI gli articoli 17, 30, 81, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima);
- VISTI il foglio n.4/01643, in data 23 aprile 1998, il foglio n. 4/02570 in data 24 giugno 1998, ed il foglio n. 4/03256 in data 13 novembre 2001 di MARISEZIOFARI Napoli attinenti alle prescrizioni di segnalamento marittimo disposte per l'impianto di mitilicoltura in località "Calastro" nel Comune di Torre del Greco (NA);
- VISTO il foglio n. 02038, in data 26 settembre 2005, di MARISEZIOFARI Napoli, con il quale è trasmessa la prescrizione del segnalamento marittimo disposta da NAVISPELOG FARI ROMA per il campo di mitilicoltura in località "Cavaliere-Bassano" del Comune di Torre del Greco (NA);
- VISTA la propria Ordinanza n. 3/2023, in data 27 febbraio 2023, recante "Campi di acquacoltura Circondario Marittimo di Torre del Greco";
- VISTA la concessione demaniale n. 3/2010, prot. n. 19040/2021, in data 25 marzo 2021 (variazione societaria – proroga al 31 dicembre 2033), con la quale il Comune di Ercolano (NA) concedeva alla Società "La Favorita S.n.c." uno specchio acqueo per attività di mitilicoltura in località Punta Quattro Venti nel Comune di Ercolano (NA);
- VISTA la concessione suppletiva 3/2010, prot. 44382/2022 del 8 agosto 2022, con la quale il Comune di Ercolano concedeva alla Società "La Favorita S.r.l." la variazione, delocalizzazione ed ampliamento della stessa concessione per l'allevamento e/o mantenimento in vita di esemplari di tonno rosso (*Thunnus Thynnus*), in località "La Favorita" nel Comune di Ercolano;
- CONSIDERATO che, sulla base dei succitati provvedimenti, il campo di mitilicoltura in località "Punta Quattro Venti", nel comune di Ercolano (NA), è dismesso;
- RITENUTO necessario adottare un provvedimento organico che disciplini la sicurezza della navigazione ed ogni uso del mare negli specchi acquei ove insistono i campi di acquacoltura ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Torre del Greco;

RENDE NOTO

che, nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Torre del Greco, insistono i seguenti campi di acquacoltura, come da stralci planimetrici allegati che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza:

- a. Campo di acquacoltura in Loc. Calastro del Comune di Torre del Greco (NA);
- b. Campo di acquacoltura in Loc. Cavaliere-Bassano del Comune di Torre del Greco (NA).

Gli specchi acquei ove insistono i richiamati campi sono così delimitati e segnalati:

A) CAMPO DI ACQUACOLTURA IN LOCALITÀ CALASTRO

- I. Specchio acqueo di mq. 374.000 all'interno dei vertici aventi le seguenti coordinate geografiche (*Sistema WGS84*):

Vertici	Latitudine	Longitudine
V1	40° 47.2098' N	014° 20.8693' E
V2	40° 47.3000' N	014° 21.2588' E
V3	40° 47.1124' N	014° 21.3374' E
V4	40° 47.1008' N	014° 21.2885' E
V5	40° 46.9196' N	014° 21.3692' E
V6	40° 46.8399' N	014° 21.0293' E

- II. Ai vertici sono posizionati i seguenti segnalamenti marittimi:

- **VERTICE V1** Boa luminosa (segnale speciale) di colore giallo con fanale a luce gialla sormontato da miraglio radarabile ad X avente le seguenti caratteristiche:
 - Luminosità: 0,5 luce + 2 eclisse + 0,5 luce + 3 eclisse = Periodo 6 sec.;
 - Porta nominale: 4 miglia nautiche;
 - Altezza piano focale sul livello marino medio: 3 mt.
- **VERTICE V6** Boa luminosa (segnale speciale) di colore giallo con fanale a luce gialla sormontato da miraglio radarabile ad X avente le seguenti caratteristiche:
 - Luminosità: 0,5 luce + 3,5 eclisse = Periodo 4 sec.;
 - Porta nominale: 4 miglia nautiche;
 - Altezza piano focale sul livello marino medio: 3 mt.
- **VERTICI V2 – V5** N. 2 boe diurne non luminose poste ai vertici lato terra, di colore giallo (segnale speciale), sormontate da miraglio radarabile ad X.
- **VERTICI V3 – V4** N. 2 boe a barile.

B) CAMPO DI ACQUACOLTURA IN LOCALITÀ CAVALIERE - BASSANO

- I. Specchio acqueo di mq. 120.000 all'interno dei vertici aventi le seguenti coordinate geografiche (*Sistema WGS84*):

Vertici	Latitudine	Longitudine
V1	40° 46.3518' N	014° 21.9933' E
V2	40° 46.4253' N	014° 22.0971' E
V3	40° 45.9533' N	014° 22.6724' E
V4	40° 45.8809' N	014° 22.5671' E

II. Ai vertici sono posizionati i seguenti segnalamenti marittimi:

- **VERTICE V1** Boa luminosa (segnale speciale), posta al largo, di colore giallo con fanale a luce gialla sormontato da miraglio radarabile ad X avente le seguenti caratteristiche:
 - Luminosità: 0,5 luce + 3,5 eclisse = Periodo 4 sec.;
 - Porta nominale: 4 miglia nautiche;
 - Altezza piano focale sul livello marino medio: 3 mt.

- **VERTICE V4** Boa luminosa (segnale speciale) di colore giallo, posta al largo, con fanale a luce gialla sormontato da miraglio radarabile ad X avente le seguenti caratteristiche:
 - Luminosità: 0,5 luce + 2 eclisse + 0,5 luce + 3 eclisse = Periodo 6 sec.;
 - Porta nominale: 4 miglia nautiche;
 - Altezza piano focale sul livello marino medio: 3 mt.

- **VERTICI V2 – V3** N. 2 boe diurne non luminose, poste ai vertici lato terra, di colore giallo (segnale speciale), sormontate da miraglio radarabile ad X.

ORDINA

Articolo 1

Divieti

Negli specchi acquei di cui al “**RENDE NOTO**”, sono vietati il transito, l’ancoraggio, qualunque tipo di pesca ed ogni altra attività connessa agli usi del mare.

Articolo 2

Deroghe

Sono esclusi dai divieti di cui al precedente Articolo 1, oltre i mezzi ed il personale preventivamente autorizzati dall’Autorità Marittima, gli addetti delle Società concessionarie, o coloro che operano per le medesime, previa formale comunicazione alla stessa Autorità Marittima, nonché le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio.

Articolo 3

Condotta delle unità in prossimità dei campi di acquacoltura

Tutte le unità in navigazione nelle immediate prossimità delle zone di mare di cui al “**RENDE NOTO**” devono procedere prestando la massima attenzione e ad una velocità tale da non costituire pericolo per la sicurezza, nella sua accezione più ampia, delle attività in atto negli specchi acquei interessati.

Articolo 4

Obblighi dei Concessionari

È fatto obbligo alle Società concessionarie di:

- curare e verificare, con adeguati controlli periodici, la tenuta del sistema di ancoraggio ed il perfetto funzionamento e posizionamento dei segnalamenti marittimi dei rispettivi impianti;
- comunicare, a questa Autorità Marittima, senza ritardo, qualsiasi avaria e/o anomalia dovesse riscontrarsi al segnalamento marittimo provvedendone immediatamente alla messa in pristino stato;
- segnalare, a questa Autorità Marittima, ogni operazione che sarà effettuata per la posa o la sostituzione del segnalamento marittimo.

Articolo 5

Disposizioni finali e sanzionatorie

La propria Ordinanza n. 3/2023, in premessa citata, è abrogata, così come ogni altra disposizione in contrasto con il presente provvedimento.

I contravventori alla presente Ordinanza, saranno puniti ai sensi e per gli effetti degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito penale e/o amministrativo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che è pubblicata mediante affissione all'Albo di questa Capitaneria di Porto, nonché inclusa nella sezione "Ordinanze" del sito web istituzionale www.guardiacostiera.it/torredelgreco.

Torre del Greco, 13 ottobre 2023

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Ida MONTANARO
(Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs 7.3.2005, n. 82, art.21)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TORRE DEL GRECO

Stralcio cartografico allegato all'Ordinanza n. 30/2023

1. Campo di mitilicoltura Loc. Calastro



2. Campo di mitilicoltura Loc. Cavaliere-Bassano

